

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

(5^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (310) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 44
AMIGONI, <i>relatore</i>	41

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Bellora, Braitenberg, Carmagnola, Caron Giuseppe, De Luca Carlo, Gervasi, Guglielmo, Longoni, Molinelli, Moro, Negarville, Roda, Roveda, Tartufole e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Pignatelli.

AMIGONI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Il testo del disegno di legge sottoposto all'approvazione della nostra Commissione, ha subito, nella fase istruttoria, notevoli modificazioni nei confronti del testo originario, specialmente per quanto concerne lo stanziamento straordinario di fondi per il rinnovamento delle attrezzature metriche.

Sta di fatto che il predetto testo originario elaborato nell'anno 1950, fu predisposto, per la parte relativa ai costi delle diverse attrezzature da acquistare, sulla base dei dati raccolti negli anni 1949 e 1950 in Italia, ed anche all'estero, trattandosi di macchinari con particolari caratteristiche, spesso di alta precisione, che sono prodotti da ditte specializzate.

Ora, in considerazione dell'aumentato prezzo dei materiali verificatosi in questi ultimi quattro anni, lo stanziamento di 1.235.000.000, previsto allora, dovrebbe subire una maggiorazione non inferiore al 60 per cento, mentre il progetto di legge sottoposto al nostro esame lo riduce a 1.180.000.000.

È, inoltre, da tenere presente che, dal 1950 ad oggi, nuove esigenze sono intervenute, in materia metrica, in seguito al rapido sviluppo verificatosi nella produzione e nella diffusione dei gas liquefatti, del metano e delle miscele di carburanti. Da ciò deriva la necessità di

dover provvedere, in maniera adeguata, allo studio di nuovi tipi di strumenti destinati alla misurazione di siffatti prodotti, nonche alle modalita per la loro verificazione e legittimazione.

Si palesa pertanto necessario un triplice ordine di emendamenti al disegno di legge di cui trattasi, affinchè il provvedimento possa risultare effettivamente rispondente ai fini che lo hanno ispirato: a) reintegrazione dello stanziamento previsto nel testo originario; b) maggiorazione del 60 per cento dello stanziamento di cui sopra; c) ulteriore maggiorazione occorrente all'acquisto delle attrezzature per le nuove esigenze metriche manifestatesi successivamente all'anno 1950.

In particolare si propongono le seguenti modifiche:

A) *Laboratorio centrale metrico.* — Riprisino della somma di lire 60.940.000 maggiorata del 60 per cento ed integrata con la somma di lire 12.500.000 occorrente per le attrezzature di cui alla lettera c). Totale per arrotondamento lire 110.000.000.

B) *Laboratori centrali di saggio e di chimica.* — Valgono le sovraesposte considerazioni relative all'aggiornamento dei prezzi; pertanto dovrebbe essere maggiorata del 60 per cento la somma di lire 1.736.000 (vedi II elenco), in modo da raggiungere, in cifra tonda, lo stanziamento di lire 2.800.000.

C) *Uffici metrici provinciali.* — Per lo stesso motivo, la somma di lire 153.715.000 (vedi III elenco), dovrebbe, in seguito alla maggiorazione del 60 per cento, essere portata a lire 245.000.000.

D) *Officina annessa all'Ufficio centrale metrico.* — La richiesta iniziale di lire 18.730.000 (vedi IV elenco), dovrebbe, con la maggiorazione di cui sopra, raggiungere la somma di lire 30.000.000.

Non si ravvisa invece necessario un aumento della somma destinata all'accantonamento di materie prime di scorta, in quanto l'attività dell'officina è notevole in senso qualitativo ma è quantitativamente modesta, essendo essa rivolta a lavori di precisione richiedenti modesti quantitativi di materiali.

Lo stesso dicasi per le scorte di materiale metrico, poichè, in considerazione della sua notevole durata, il materiale potrebbe all'atto della immissione in uso risultare antiquato.

Per quanto concerne il reintegro delle scorte e la manutenzione degli strumenti, viene provveduto con gli stanziamenti ordinari previsti in apposito capitolo di bilancio.

Circa, poi, la manutenzione e l'esercizio degli automezzi destinati al trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, degli strumenti metrici usati in commercio, si fa presente che nel progetto di legge originario erano stati previsti 6 milioni annui, somma che dovrebbe, per l'aumento dei prezzi, essere maggiorata di almeno 2 milioni.

A tale somma deve pertanto elevarsi lo stanziamento annuale che invece viene proposto nella somma di lire 4.000.000.

Il piano finanziario che il disegno di legge si propone di realizzare dovrebbe pertanto risultare modificato, nella parte passiva, come segue:

Strumenti ed apparecchi occorrenti all'Ufficio centrale metrico	L. 110.000.000
Strumenti, materiali, reagenti, ecc., occorrenti per i laboratori di saggio e di chimica	L. 2.800.000
Materiale metrico, strumenti fondamentali ed ausiliari, campioni e mezzi di trasporto occorrenti agli Uffici metrici provinciali per il loro normale funzionamento	L. 245.000.000
Fabbisogno delle macchine, delle attrezzature e delle scorte di materiali di consumo per l'officina annessa all'Ufficio centrale metrico	L. 30.000.000
Totale	L. 387.800.000
Ridotte in cifre tonde a	L. 380.000.000

una tantum

Spese di esercizio, di manutenzione degli automezzi di controllo (Capitolo di nuova istituzione) lire annue 8.000.000

Per le identiche ragioni che giustificano l'aumento generale sugli stanziamenti di cui sopra, si riterrebbe equo maggiorare, anche in vista degli aumenti delle retribuzioni al personale, i compensi da assegnare agli insegnanti dei corsi di tirocinio per funzionari in prova, almeno nella misura del 30 per cento, portandoli rispettivamente a lire 6.500 e lire 13.000 mensili (articolo 4) nonchè i premi per il personale delle amministrazioni comunali. Pertanto, le somme previste dall'articolo 6, dovrebbero essere portate a lire 650.000 ed a lire 1.000.000 rispettivamente.

In merito alla erogazione della somma suindicata di 380 milioni, si reputa più utile di ripartirla in cinque esercizi finanziari, anzichè in sei, maggiorando progressivamente le aliquote annuali.

La riduzione del numero degli esercizi è consigliata dalla necessità di recuperare, in parte, il lungo tempo intercorso tra gli studi e l'approvazione della legge e di fornire, al più presto, il nuovo materiale ai dipendenti uffici, compatibilmente, però con il tempo occorrente sia per l'espletamento delle pratiche inerenti alle forniture di cui trattasi, sia per la consegna ed il collaudo del materiale medesimo da parte delle ditte fornitrici.

Il progressivo aumento delle aliquote annuali consentirà di effettuare gli acquisti più impegnativi negli ultimi anni, in modo da avere a disposizione un maggior lasso di tempo per le complesse fasi preliminari degli acquisti medesimi.

Si ravvisa, inoltre, per ovvie ragioni, la opportunità di inserire nel disegno di legge una clausola che consenta di portare in aumento nell'esercizio successivo le spese impegnate e non erodate durante l'anno finanziario.

Come è noto, la contropartita al bilancio passivo del piano finanziario è rappresentata dall'aumento dei diritti metrici, più volte sollecitato dal Ministero delle finanze indipendentemente dal progetto di riordinamento del servizio.

I nuovi diritti di verifica periodica debbono ritenersi equi e sopportabili dalle categorie interessate, qualora si consideri che essi risultano mediamente maggiorati in misure inferiori a circa 40 volte rispetto a quelli in vigore nell'anno 1938.

Siffatti diritti dovrebbero decorrere dal biennio metrico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge in esame, ai fini di consentire la regolare formazione ed approvazione dei ruoli comunali biennali, concernenti gli aumenti di pesi e misure.

Circa i diritti di verifica prima non si è ritenuto opportuno di proporre, come per quelli di verifica periodica, un aumento proporzionale: gli aumenti sono stati, invece, esaminati voce per voce, al fine di contemperare i seguenti criteri: 1) congrua rivalutazione rispetto all'anno 1938; 2) maggiorazione rispetto all'aumento medio, dei diritti relativi a strumenti di valore commerciale elevato; 3) maggiorazione, come sopra, per gli strumenti speciali destinati ad usi non interferenti sul movimento di massa delle transazioni commerciali; 4) maggiorazione come sopra, per gli strumenti richiedenti laboriose operazioni per la verifica e la legalizzazione; 5) minore rivalutazione, rispetto alla media, per tutti gli strumenti di limitato valore, o di larga produzione, o di esteso uso, o di facile consumo.

Per quanto concerne i diritti relativi al saggio e marchio, previsti nel disegno di legge, mentre risulta delimitata la loro misura minima, non è prevista quella massima e non risulta altresì specificato che il diritto è dovuto per ogni oggetto presentato al saggio. Si osserva, inoltre, che i diritti previsti per il loro saggio non sembrano sufficienti a ricoprire le spese necessarie e, pertanto, essi dovrebbero essere stabiliti nella misura uguale alla quarta parte, anzichè alla quinta, di quelli precedenti.

Infine, si ritiene opportuna una variante di carattere essenzialmente formale, anche alla parte della « tabella » concernente i misuratori dei gas.

Allo scopo di rendere la terminologia più aderente allo spirito del sistema metrico decimale, si propone, cioè, di eliminare ogni riferimento alla unità empirica del « becco-ora » nella indicazione delle portate e di indicare,

invece le erogazioni orarie in litri e chilolitri, ovvero in decimetri cubi e metri cubi, come è già da tempo di prescrizione nei decreti tecnici, in seguito alla costruzione dei nuovi tipi di misuratori per i diversi tipi di gas.

In conseguenza delle osservazioni e delle proposte sopraindicate, si sono predisposti i necessari emendamenti al progetto di legge in esame che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Gli emendamenti da me proposti richiedono che il disegno di legge sia mandato nuovamente per il parere alla Commissione finanze e tesoro. Questo intervallo di tempo torna utile anche a me che vorrei accertarmi circa la veridicità della cifra di maggiorazione del 60 per cento dello stanziamento della quale ho fatto cenno all'inizio della relazione.

Faccio infine rilevare che di grande importanza mi sembra la riduzione del periodo nel

quale gli uffici debbono completare le loro attrezzature anche perchè, se si aumentano i diritti dicendo che tale maggiore onere è bilanciato da un miglioramento dei servizi, è chiaro che questi servizi debbono essere migliorati nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, restando inteso che gli emendamenti presentati dal relatore saranno inviati alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il proprio parere.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari